

L'AICCRE nelle Scuole: 9 Maggio festa dell'Europa.



Federazione regionale

Friuli Venezia Giulia

Udine



Con il sostegno



L'Euroregione, Istituzioni comunitarie e Parlamento Europeo

Mercoledì 6.5.2009 Udine – Istituto Deganutti (Aula Magna)

Relatori: prof.ssa Annamaria Pertoldi,

dott.ssa Giulia Tasso,

esperto AICCRE, MFE di Udine

Giulia Tasso

L'Europa come unione volontaria di popoli

Indice:

- 1. INTRODUZIONE: LA FESTA DELL'EUROPA**
- 2. STORIA E SVILUPPO DELLE EUROREGIONI**
- 3. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO**
- 4. IL GECT: STRUMENTO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE**

CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE: LA FESTA DELL'EUROPA

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano. La proposta, nota come "dichiarazione Schuman", è considerata l'atto di nascita dell'Unione europea.

Questa giornata (Festa dell'Europa) del 9 maggio è diventata un simbolo europeo che, insieme alla bandiera, all'inno, al motto e alla moneta unica, identifica l'entità politica dell'Unione Europea.

La Comunità Economica Europea ha adottato il 9 maggio come "Giorno dell'Europa" al summit di Milano nel 1985, in ricordo appunto della proposta che Robert Schuman presentò il 9 maggio 1950 per la creazione di un nucleo economico europeo, a partire dalla messa in comune delle riserve di carbone e acciaio, come primo passo verso una futura Europa federale, indispensabile al mantenimento della pace.

Ed è appunto per festeggiare l'Europa che siamo qui riuniti oggi.

Il processo di avanzamento della civiltà europea, così come esso è stato avviato da coloro che ci hanno preceduto ci ha portato ad uno stadio di sviluppo caratterizzato dall'interdipendenza di tutti nei confronti di tutti.

Il mantenimento della pace, la conservazione dell'ambiente e l'organizzazione di una convivenza che assicuri a tutti una uguale dignità rendono necessaria una politica comune. Unire l'Europa significa dare una risposta alle sfide del presente e trarre le conseguenze dalle dolorose esperienze del passato.

Ogni europeo è chiamato a collaborare responsabilmente alla costruzione, in Europa, di una comunità fondata sulla pace.

L'Europa è prima di tutto una comunità di valori.

Lo scopo del progetto di unificazione europea è la difesa, la diffusione della consapevolezza, l'esame critico e lo sviluppo di questi valori. Essi sono fondati su di una comune civiltà giuridica, nella quale hanno trovato espressione la libertà del singolo e la

responsabilità verso la comunità. I diritti fondamentali che caratterizzano la società europea si basano sulla accettazione dei valori della tolleranza, dell'umanità e della fratellanza.

Le creazioni culturali e artistiche, nate dai diversi scambi di esperienze, la scoperta delle leggi naturali e la loro applicazione al progresso dell'umanità, il pensiero critico, manifestatosi nella conoscenza e nell'esercizio della facoltà di giudicare, ci hanno portato ad uno stadio di sviluppo nel quale tutti gli uomini possono vivere e lavorare insieme pacificamente. L'Europa ha trasmesso questi valori al mondo intero. In questo modo il nostro continente è divenuto la madre delle rivoluzioni del mondo moderno.

L'Europa ha rimesso continuamente in discussione i propri valori. Dopo una fase storica caratterizzata da un nazionalismo sfrenato, dall'imperialismo e dal totalitarismo, gli Europei hanno imboccato la strada della realizzazione di un avvenire libero e pacifico attraverso l'estensione ai rapporti internazionali della libertà, del diritto e della democrazia. In questo modo è stato aperto in Europa il cammino verso un avvenire di pace e di libertà.

Ma la divisione del nostro continente ha impedito che tutti li Stati europei potessero partecipare a questo processo. Il carattere diversificato del processo di sviluppo dell'Europa e la necessità di dar forma in modo creativo al nostro avvenire comune rendono necessario dare al nostro ordine internazionale un'organizzazione federale, grazie alla quale nascano un sentimento europeo di comune appartenenza e la consapevolezza di un'identità europea.

L'identità europea implica la libera circolazione delle persone e delle idee, e trova la sua espressione nella affermazione comune dei nostri valori. Passi importanti in questa direzione sono stati la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e le Libertà Fondamentali del 1950, la Carta Europea dei Diritti Sociali del 1989 e l'introduzione della cittadinanza dell'Unione Europea.

2. STORIA E SVILUPPO DELLE EUROREGIONI:

L'Unione Europea è sempre stata molto attenta alle parti specifiche dei singoli stati membri (le regioni) e alle categorie sociali ed economiche che le caratterizzano, oltre che ai singoli stati che si sono venuti ad aggiungere agli iniziali sei.

Dunque la politica dell'Unione Europea per realizzare l'integrazione è stata fin dall'inizio quella di favorire lo sviluppo delle regioni e delle aree in condizione di sottosviluppo o che comunque necessitano di riconversione magari proprio perché zone marginali di montagna assicurando contributi al finanziamento di singole opere infrastrutturali. Con tali iniziative viene sostenuta l'integrazione interna (attività produttive, mercato del lavoro, professionalizzazione, occupazione) delle singole regioni piuttosto che dei singoli stati. L'integrazione è quindi concepita come omogeneizzazione delle regioni d'Europa.

Ciò che tuttavia evidenzia ancora di più il ruolo regionalistico dell'Europa del futuro è tutta una serie di politiche volte a inventare delle regioni nuove e che scavalchino gli stati medesimi. La costruzione di regioni a cavallo di uno o più confini, ottenuta unendo una regione di uno stato a quella di uno stato vicino, è stato l'obiettivo dell'idea nuova europea: l'euroregione (Euregio) ovvero una struttura di cooperazione transnazionale fra due o più territori collocati in diversi paesi dell'Unione e non solo.

Le Euroregioni solitamente non corrispondono ad alcuna istituzione legislativa o governativa, non hanno potere politico e il loro operato è limitato alle competenze delle autorità [locali](#) e regionali che le costituiscono. Le Euroregioni sono solitamente

costituite per promuovere interessi comuni che travalicano i confini e per cooperare per il bene comune delle popolazioni di confine. Con il termine Euroregione si indica quindi un genere di cooperazione tra enti sub-statali, che si sono strutturate in diverso modo, e spesso si fondano su semplici moduli convenzionali, ma possono anche costituirsi in veri e propri enti, dotati di una pluralità di organi e di una propria struttura.

Gli obiettivi dunque di queste “nuove regioni europee” sono molteplici e funzionalmente differenti. Infatti riguardano fattori di rilevanza sociale, economica, culturale e si applicano anche a livello di infrastrutture. La volontà di due pezzi di stati di avere fiducia reciproca, di enfatizzarne la reciproca conoscenza, di collaborare su tante cose a cominciare da quelle concrete in cui si può vedere più direttamente l'utilità di una Europa unita hanno fatto sì che i progetti di euro regioni si sviluppassero in tutta Europa.

A questo punto è importante e necessario sottolineare che l'Euroregione non è solo uno strumento per utilizzare fondi, ma anche una politica per perseguire i valori dell'integrazione sociale, culturale, identitaria, capace di dotare di istituzioni che stimolano e ordinano la società civile per raggiungere gli obiettivi della fiducia reciproca, della conoscenza reciproca e quindi della convinzione che la cooperazione produce utilità concrete altrimenti non realizzabili. L'Euroregione, intesa come forma di cooperazione stabile e rafforzata tra territori appartenenti a Stati nazionali diversi, fornisce appunto una soluzione concreta all'esigenza di coordinare l'azione di governo e legislativa, di promuovere uno sviluppo economico e sociale congiunto tra aree contigue, di sviluppare e realizzare progetti comuni a favore delle comunità locali nei campi della sanità, dell'ambiente, dei servizi sociali e di pubblica utilità.

3. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO:

Il Consiglio d'Europa ha rivestito un ruolo fondamentale nel compito di ordinare e dare un quadro giuridico alle varie esperienze associative transfrontaliere. Nell'esperienza concreta l'istituzione dell'Euroregione segna il passaggio dall'attività spontanea e informale di cooperazione tra aree di confine alla creazione di vere entità transfrontaliere. Cioè alcune associazioni tra autorità locali e regionali situate in zone di confine di Paesi diversi, con forme di rappresentanza assembleare comune oppure associazioni transfrontaliere dotate di personale amministrativo e di risorse proprie. Hanno natura di enti di diritto privato o di diritto pubblico, sorti sulla base di veri e propri accordi internazionali che prevedono anche la partecipazione di autorità territoriali. Nello specifico il Consiglio d'Europa ha sottoscritto a Madrid, il 21 maggio 1980, la “Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità locali”, proprio allo scopo di incoraggiare la cooperazione tra i suoi membri mediante la stipula di accordi tra autorità locali, regioni e comuni di frontiera, nei limiti delle loro competenze. La Convenzione di Madrid, entrata in vigore il 22 dicembre 1981, configurandosi quale trattato di diritto internazionale, è stata ratificata con Legge 19 novembre 1984, n. 948. Il legislatore italiano si è avvalso della facoltà prevista dal testo della Convenzione di subordinare lo svolgimento dell'attività di cooperazione alla preventiva conclusione di accordi tra gli Stati confinanti.

La Convenzione definisce la cooperazione transfrontaliera come “ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali dipendenti da due o da più Parti contraenti, nonché la conclusione di accordi

e intese utili a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sarà esercitata nel quadro delle competenze delle collettività o autorità territoriali, quali sono definite dal diritto interno” (Art. 2).

Tutti i paesi che l’hanno sottoscritta si impegnano infatti ad eliminare ogni difficoltà che possa impedire la cooperazione transfrontaliera ed a garantire alle comunità locali coinvolte in questo tipo di cooperazione gli stessi vantaggi di cui avrebbero goduto in un contesto puramente nazionale. L’Italia ha recepito la Convenzione di Madrid ma con una riserva esplicita che prevede che le autorità locali possano realizzare gli accordi da essa previsti solo sulla base di preesistenti accordi di livello statale, limitando quindi l’autonomia, potenzialmente insita nelle disposizioni della Convenzione, di Regioni e enti locali.

Questo atteggiamento di prudenza e di cautela espresso dallo stato italiano è stato in parte infranto dal forte impatto della dimensione comunitaria negli ordinamenti nazionali e quindi anche nel nostro. La Comunità europea ha infatti fatto delle Regioni degli interlocutori privilegiati per la promozione di uno sviluppo locale non limitato dai confini e dai diversi livelli di autonomia e dalle differenti competenze riconosciute alle realtà territoriali dei vari paesi, ritenendo che alcune delle proprie politiche in questo ambito potessero essere realizzate in modo integrato per aree territoriali contigue, anche per le aree appartenenti a Stati diversi.

Quindi questa possibilità di sviluppare iniziative congiunte attraverso strumenti di cooperazione è stata avviata e promossa grazie alla previsione di programmi specifici e consistenti finanziamenti comunitari che spesso riescono a bypassare la diffidenza statale.

4. IL GECT: STRUMENTO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE

Altro strumento molto utile allo sviluppo delle Euroregioni è stato creato congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo nel 2006. Si tratta del Regolamento n. [1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Il GECT ha lo scopo di agevolare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Il gruppo è composto da Stati membri, collettività regionali, collettività locali o organismi di diritto pubblico a titolo facoltativo proprio in risposta alle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel campo della cooperazione transfrontaliera introduce un nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario nel contesto della riforma della politica regionale, per il periodo 2007-2013.

Le competenze del GECT sono stabilite tramite una convenzione di cooperazione elaborata e approvata dai suoi membri. I membri decidono se costituire il GECT come entità giuridica separata o se affidare i compiti ad uno di loro. I poteri di forza pubblica, i poteri di polizia e di regolamentazione sono esclusi dalla convenzione. Nei limiti delle sue attribuzioni, il GECT agisce in nome e per conto dei suoi membri. Esso possiede a tal fine la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Il GECT può essere incaricato di attuare programmi cofinanziati dalla Comunità, o azioni di cooperazione transfrontaliera con o senza intervento finanziario comunitario.

La convenzione precisa le funzioni del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione determinato dai suoi membri e precisa le loro rispettive responsabilità. Il diritto applicabile per l’interpretazione e l’applicazione della convenzione è quello dello Stato membro nel quale si trova la sede ufficiale del gruppo.

Il regolamento CE assegna al GECT il perseguimento di obiettivi divisi in tre categorie: un obiettivo generale che consiste nel facilitare e promuovere la cooperazione territoriale per rafforzare la coesione economica e sociale; i compiti specifici che si riferiscono all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla CE, a titolo del FSE e/o del Fondo di coesione; ed infine le altre azioni specifiche che sono le azioni di cooperazione territoriale nell'ambito dell'obiettivo generale, con o senza finanziamento della Comunità (art. 1, par. 2; art.7, par 3 Reg. CE 1082/2006).

Cittadinanza europea e Parlamento:

Anche nel quotidiano l'Unione si prefigge l'obiettivo di realizzare l'integrazione sociale e politica dei propri cittadini: per esempio attraverso lo strumento della cittadinanza europea. Da un sondaggio Eurobarometro flash realizzato dalla Commissione europea nell'ottobre 2008 emerge che solo 1/5 degli europei ritiene di essere ben informato sui propri diritti in quanto cittadini europei. Un terzo conosce il significato dell'espressione 'cittadinanza europea'.

Si pensi però che chiunque sia in possesso della cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è stata istituita dal Trattato di Maastricht nel 1992 ed è disciplinata dagli articoli 17-22, nella seconda parte del Trattato CE. La cittadinanza dell'Unione è complementare alla cittadinanza nazionale degli Stati membri e non la sostituisce. I cittadini dell'Unione godono di diritti conferiti loro dal Trattato e sono soggetti a doveri imposti loro dallo stesso Trattato. L'importanza della cittadinanza dell'Unione risiede nel fatto che i cittadini godono di diritti effettivi in base alla legislazione comunitaria. I diritti fondamentali conferiti dalla cittadinanza conformemente alla parte seconda del trattato CE sono:

- libertà di circolare e diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri;
- diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui si risiede;
- diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari;
- diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo;
- diritto di rivolgersi al mediatore.

Appunto per questo ogni europeo deve assolutamente acquisire la consapevolezza di essere cittadino europeo, situazione che raccoglie un patrimonio di diritti nati e cresciuti grazie ad un comune sentire e ad una comune necessità e volontà sviluppata anche dalla cultura di frontiera che si sta sempre più sviluppando anche grazie ai nuovi progetti di Euroregioni che stanno nascendo in tutta Europa.

Per concludere dedicherò due parole al Parlamento Europeo in vista dell'appuntamento delle elezioni europee del prossimo giugno.

Il Parlamento europeo è l'assemblea parlamentare dell'[Unione europea](#), l'unica ad essere eletta direttamente dagli europei e che insieme al [Consiglio dell'Unione europea](#), rappresenta una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. Tuttavia i loro poteri non sono identici e devono convivere coi poteri che il Trattato riserva agli Stati membri. Il Parlamento ha la propria sede ufficiale a [Strasburgo](#), ove avvengono le sessioni plenarie, ma si riunisce anche a [Bruxelles](#) e in [Lussemburgo](#). Ogni cinque anni si tengono le elezioni in cui vengono eletti i 785 eurodeputati (saranno ridotti a 751 dopo le imminenti elezioni), che attualmente rappresentano circa 492 milioni di abitanti.

Il parlamento europeo nasce formalmente il [10 settembre 1952](#) come Assemblea Comune della [CECA](#) con sede a Strasburgo, conta 78 membri indicati dai governi degli allora 6 stati membri, previa consultazione dei rispettivi parlamenti nazionali. Solo nel 1979, dopo la decisione 76/787 cui venne allegato "L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto" del 1976, nel 1979 ci sarà la prima elezione a suffragio universale.

Il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali: il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere di controllo democratico. Il Parlamento europeo esercita il potere di controllo politico sull'attività comunitaria attraverso: commissioni d'inchiesta, mozioni di censura sull'operato della commissione (Art. 201), interrogazioni, petizioni (art. 194) e la figura del Mediatore Europeo (art. 195).

Il Parlamento ha inoltre il compito di votare la fiducia alla Commissione nel suo insieme, dopo aver ascoltato le audizioni dei singoli commissari designati, e può quindi esercitare un'eventuale "mozione di censura" verso la Commissione, che viene ridisegnata e sottoposta a nuova votazione. Comunque il potere legislativo del Parlamento europeo è limitato rispetto a quello dei Parlamenti degli Stati membri, e non rispetta la separazione fra poteri, attribuendo alla Commissione l'esercizio dell'iniziativa legislativa; per questo più propriamente si parla di "Funzione normativa" che si esplica attraverso 4 procedure: 1) L'Iniziativa: il parlamento può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali lo ritenga necessario (art.192); 2) la Consultazione facoltativa o obbligatoria sulle proposte della Commissione; 3) la Cooperazione: previa proposta della commissione, il Consiglio consulta il Parlamento (art. 252); 3) la Codecisione: atti adottati congiuntamente da Consiglio e Parlamento su proposta della Commissione (art. 252).

Proprio per questa sua posizione di secondo piano rispetto alla Commissione i poteri del parlamento sono al centro di forti discussioni; molti ritengono infatti che come unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini europei, il Parlamento europeo sia privo di reali poteri decisionali gestiti invece da istituzioni che nella sostanza rappresentano gli stati. Nel corso degli anni si è comunque visto aumentare l'apporto decisionale del Parlamento attraverso un aumento del numero di materie assoggettabili a procedure di decisione condivise. Purtroppo, alla vigilia delle elezioni ci rendiamo conto che i cittadini europei sono realmente poco informati su tutto ciò che riguarda l'Europa e il suo pratico funzionamento politico e non sul territorio. Risulta dunque fondamentale sensibilizzare quanto più possibile i cittadini partendo dagli scopi stessi che L'unione Europea cerca di realizzare direttamente sul territorio attraverso attività concrete e come per esempio la cooperazione transfrontaliera e l'euroregione di cui abbiamo parlato in precedenza.

CONCLUSIONI:

In conclusione al di là delle ovvie differenze tra le varie Euroregioni presenti sul territorio europeo il motivo di fondo che porta ad istituirne una è sempre lo stesso: fondare rapporti di cooperazione permanente tra enti territoriali che siano centrati sul perseguimento di obiettivi propri, dando così modo di esprimere alle zone locali una precisa politica territoriale nel tentativo di superare gli ostacoli frapposti da confini statali.

Le Euroregioni tuttavia non sono la formula magica per la soluzione dei problemi regionali, anche se alcuni credono che potrebbe persino essere una soluzione a questioni culturali molto complesse, non riconoscendo che molti altri passi devono essere intrapresi e molte altre soluzioni studiate prima che ciò possa accadere. Persino nell'area Friuli-Venezia Giulia-Carinzia-Slovenia, pur con la lunga tradizione di cooperazione transfrontaliera, ci sono state in passato iniziative di cooperazione transconfinaria che non si possono considerare di completo successo: per esempio, l'iniziativa comune dei giochi olimpici invernali. Non tutte le autorità competenti nei tre paesi erano convinte, proprio a causa della diversa tradizione storico politica che li caratterizza e che spesso ostacola la nascita e lo sviluppo delle Euroregioni .

Bibliografia:

- C.Zanghì, Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Verso una Costituzione europea, Giappichelli Editore, Torino
- <http://www.ansa.it/>
- <http://www.balcanicooperazione.it>
- <http://www.cittadinanzaeuropea.eu>
- <http://www.euregion.net>
- <http://www.eurispes.it>
- <http://europa.eu>
- <http://www.geograficamente.wordpress.com>
- <http://www.isigmagazine.isig.it>
- <http://www.istat.it/>
- <http://www.robert-schuman.org>